



COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

(Legge 18.3.1968 n° 337 - art. 9).

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 19.12.2013

SOMMARIO

Capitolo I:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Capitolo II

Art. 3 – Contenuti della domanda

Art. 4 – Individuazione delle aree

Art. 5 – Concessione delle aree

Art. 6 - Criteri per la formazione delle graduatorie

Art. 7 – Rinunce

Art. 8 - Sostituzioni e cambi

Art. 9 - Subentri

Art. 10 - Attività complementari

Capitolo III

Art. 11 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Art. 12 - Concessioni a titolo temporaneo

Art. 13 - Obblighi per il concessionario

Art. 14 - Sistemazione di roulotte e carri attrezzi

Art. 15 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Tares e altre utenze

Art. 16 - Conferimento rifiuti

Art. 17 - Deposito cauzionale

Art. 18 - Decadenza e revoche

Art. 19 - Attività in aree private

Art. 20 - Responsabilità civile

Art. 21 - Dichiarazione di corretto montaggio

Art. 22 - Verifiche periodiche

Art. 23 - Sanzioni

Art. 24 - Norme accessorie

Art. 25 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 26 - Entrata in vigore

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree pubbliche e di quelle private idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri. Regola altresì il procedimento amministrativo al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni di Pubblica Sicurezza nell'ambito della sicurezza, per l'installazione e l'esercizio delle attività/attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale.

Art. 2 – Definizioni

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L. 337/68) allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi divertimento.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) - parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) - parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) - parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie.

Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

CAPITOLO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 3 – Contenuti della domanda

Gli esercenti spettacoli viaggianti, che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio

comunale, rivolgono istanza di concessione dell'area, almeno 60 gg. prima del periodo nel quale essi richiedono di esercitare l'attività. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate. Della data farà fede il timbro del protocollo comunale.

La domanda, in competente bollo, dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) Generalità del titolare (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale recapito postale al quale inviare comunicazioni, recapito telefonico);
- b) Codice fiscale e partita IVA;
- c) Nome dell'attrazione che s'intende installare e misure di massimo ingombro della stessa (comprese cassa, pedane, cancelli ecc.) ;
- d) Codice identificativo dell'attrazione;
- e) Fotografia dell'attrazione in caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- f) Periodo per il quale si richiede la concessione;
- g) Numero, targhe e dimensioni dei carri-abitazione e dei mezzi di carico;
- h) Numero e data di rilascio della licenza di P.S. di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. per le attrazioni che s'intendono gestire;
- i) Numero e data d'iscrizione alla C.C.I.A.A.

I documenti originali di cui ai punti d), h), e i) dovranno essere prodotti all'atto dell'autorizzazione all'esercizio unitamente alla quietanza d'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa di Responsabilità Civile relativo all'attrazione presente nel parco ed al collaudo annuale dell'attrazione.

Art. 4 – Individuazione delle aree

Le aree soggette a concessione per l'installazione di dette attrazioni sono identificate nell'elaborato grafico (Allegato A).

Lo stesso sarà sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale e sarà aggiornato o confermato ogni anno.

In occasione di sagre e feste paesane potrà essere concessa l'autorizzazione alla installazione di spettacoli viaggianti anche in aree diverse purché a disposizione del comitato organizzatore della manifestazione, con il parere vincolante dello stesso, per la durata dei festeggiamenti. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e dal funzionamento dell'attrazione installata.

Il periodo massimo di concessione delle aree è previsto in 20 giorni consecutivi con esclusione delle operazioni di montaggio previste massimo 48 ore.

Le ricorrenze nel corso delle quali è consentita l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:

- **FESTA DI SAN MARCO**
- **PERIODO AUTUNNALE OTTOBRE - NOVEMBRE**

Art. 5 – Concessione delle aree

L'assegnazione delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico a favore delle imprese dello spettacolo viaggiante è effettuata dall'Ufficio competente utilizzando apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione e redatta sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nelle lettere a), b), c), d) dell'art. 6 del presente Regolamento. L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree e le stesse saranno aggiornate di anno in anno.

Dell'assegnazione dell'area viene data comunicazione almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 6 – Criteri per la formazione delle graduatorie

L'ufficio per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifica manifestazione predispone distinte graduatorie a partire dall'anno 2003 sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di frequenza alla manifestazione con il medesimo tipo di attrazione

punti 10 per ogni anno;

b) anzianità di domanda continuativa con la medesima attrazione

punti 0,50 per ogni anno

c) anzianità di esercizio con la medesima attrazione

punti 2 per ogni anno

d) anzianità d'iscrizione al Registro Imprese

punti 1 per ogni anno

L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta

l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito;

La concessione per le piccolissime attrazioni con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto a), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel parco.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco.

Il punteggio globale, riferito al concessionario, nell'ambito di ogni specifico settore è altresì punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria di parco. Per settore si intende quelle attrazioni che fra loro hanno caratteristiche strutturali e occupazione suolo simili.

Le graduatorie così formulate sono approvate dalla Giunta Municipale ed hanno validità annuale.

Art. 7 - Rinunce

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area per causa di forza maggiore deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al competente Ufficio, specificando il motivo dell'assenza, il quale provvede a fare una nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

La partecipazione ad altri parchi di divertimento non è considerata causa di forza maggiore.

In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

Comporterà la perdita del punteggio acquisito:

- a) la rinuncia a partecipare al parco non comunicata;
- b) l'assenza dalla manifestazione comunicata e non giustificata;
- c) l'assenza continuata dalla manifestazione, anche per cause di forza maggiore, per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

Art. 8 – Sostituzioni e cambi

Per sostituzione s'intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente, per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione.

Nel caso in cui l'esercente sostituisca l'attrazione, salvo che la nuova non superi le misure d'ingombro di quella precedente, l'anzianità di frequenza viene mantenuta; in caso di sostituzione con altra di dimensioni superiori, il punteggio di cui al punto a) dell'art. 6 sarà ridotto di punti 15. Le sostituzioni di cui al comma precedente saranno possibili solo nel caso in cui non si pregiudichi la partecipazione di operatori abituali.

In caso di cambio, qualora l'attrazione sia diversa da quelle già presenti, il punteggio di cui alla lett. a) dell'art. 6 rimane invariato. Pur privilegiando i cambi con attrazioni non presenti nel parco, in caso ciò non avvenisse il punteggio di frequenza sarà ridotto di punti 20.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiari di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni, documentati, a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria di parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. In questo caso non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o similari a quella in questione.

Art. 9 - Subentri

In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) art. 6, sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Nel caso di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) – art. 6 maturata a nome dell'azienda stessa.

L'acquirente subentrante non potrà in ogni caso per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

La sommatoria dei punteggi: anzianità di frequenza maturata dal cedente e anzianità di esercizio di attrazione maturate dal subentrante, non potrà comunque superare il punteggio totale maturato precedentemente dalla ditta venditrice.

Art. 10 - Attività complementari

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento e saranno inseriti in apposita graduatoria di presenza nel parco.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni e dovrà avvenire tenendo conto delle vie di fuga, ai passaggi dei mezzi d'emergenza ed all'organizzazione complessiva dell'area.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 11 - Divieto di sub concessione e di sostituzione dell'attrazione

Il concessionario è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, anche con l'ausilio di familiari o prestatori d'opera.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le due successive edizioni della stessa manifestazione. Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 12 – Concessioni a titolo temporaneo

A completamento dell'Organico del parco giostre per ogni singola manifestazione, potrà essere rilasciata concessione a titolo temporaneo a chi segue in graduatoria di anzianità il titolare del posteggio vacante.

Dette concessioni attribuiscono ai titolari il punteggio di cui all'art. 6, ma non costituiscono diritto di ammissione alla stessa manifestazione per gli anni a venire.

Dell'eventuale concessione viene data notizia agli interessati, nella forma ritenuta più idonea (per iscritto, anche a mezzo telefax, e telefonicamente), entro 2 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della vacanza.

Art. 13 – Obblighi per il concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di:

- a. rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta ed illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- b. rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, dall'Amministrazione impartite dal personale incaricato, nonché le norme igienico sanitarie;
- c. esporre in modo chiaro e visibile (a fronte della cassa e ove questa non esista, comunque in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi .

Art. 14 - Sistemazione di roulettes e carri attrezzi

La sistemazione delle roulettes di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione Comunale (Allegato B).

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché, all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 15 – Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Tares e altre utenze

In conseguenza alla concessione dell'area, il concessionario dovrà provvedere al pagamento nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, della Tares, nonché al costo per i consumi idrici nella misura prevista

dalle normative e dai regolamenti vigenti in materia.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni per almeno 2 anni e potrà essere riammesso allorquando avrà estinto ogni debito.

Art. 16 – Conferimento rifiuti

Gli operatori dovranno presentare 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione delle aree destinate al posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'Allegato A e dell'area destinata al posizionamento delle roulotte di cui all'Allegato B formale richiesta all'Ufficio Ambiente per l'attivazione presso il gestore del servizio raccolta rifiuti di quanto necessario al fine del conferimento degli stessi.

Le violazioni in materia d'igiene ambientale saranno punite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 17 – Deposito cauzionale

Il concessionario dell'area dovrà versare congruo deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito o confermato annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Il deposito cauzionale viene versato almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione dell'area a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area stessa, della pulizia della medesima e di altri eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.

Art. 18 - Decadenza e revoche

L'autorizzazione decade automaticamente nei seguenti casi:

- mancato versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 16;
- mancata installazione dell'attrazione nel termine stabilito;

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività è revocata nei seguenti casi:

- cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria autorizzazione/concessione;
- motivi di ordine pubblico, sicurezza e igiene pubblica, e qualora l'autorità comunale lo decida, con provvedimento motivato per preminenti motivi;
- inosservanza grave e persistente delle norme del presente Regolamento. In tal caso questi perderà la cauzione versata e verrà escluso dal rilascio della

concessione per tre anni con relativa esclusione dal punteggio per anzianità di presenza.

Art. 19 – Attività in aree private

L'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti in aree private è soggetto ad autorizzazione del Comune, in base alla vigente normativa e alle disposizioni di cui al presente Regolamento, previa presentazione di consenso scritto da parte del proprietario dell'area interessata.

Art. 20 - Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 - Dichiarazione di corretto montaggio

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al periodo successivo, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione

dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di regolare montaggio di cui al periodo precedente, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 22 - Verifiche periodiche

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e in ogni caso di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale d'uso e manutenzione e libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

Art. 23 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre alla riduzione di punti 30 di cui alla lettera a) dell'art. 6, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 – bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000).

Art. 24 - Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune.

Art. 25 Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni

contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento.